

CAPITOLATO DI POLIZZA ALL RISKS IMPIANTI FOTOVOLTAICI

La presente polizza stipulata tra

COMUNE DI VIANO
C.F./P.IVA: 00431850353

e la Società

DURATA DELLA POLIZZA

dalle ore 24.00' del 30.06.2021
alle ore 24.00' del 31.12.2023

Pagamenti:

Prima rata: 30.06.2021 – 31.12.2021

Seconda rata: 31.12.2021 – 31.12.2022 (pagamento semestrale)

Terza Rata: 31.12.2022 – 31.12.2023 (pagamento semestrale)

Redatto da:

UNION BROKERS S.R.L.

Via Gandhi n° 16 – 42123 Reggio Emilia

Tel.: 0522.290111 Fax.: 0522.284939

www.unionbrokers.it / Email: info@unionbrokers.it

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONI DELL'ATTIVITA'

Art.1 Definizioni

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia – durata del contratto
Art.4 Recesso a seguito di sinistro
Art.5 Modifiche dell'assicurazione
Art.6 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art.7 Oneri fiscali
Art.8 Foro competente
Art.9 Interpretazioni del contratto
Art.10 Ispezione delle cose assicurate
Art.11 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Art.12 Coassicurazione e delega
Art.13 Clausola Broker
Art.14 Assicurazione per conto di chi spetta
Art.15 Rinvio alle norme di legge
Art.16 Assicurazione parziale

SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI DIRETTI

Art.1 Oggetto dell'assicurazione
Art.2 Esclusioni
Art.3 Delimitazioni
Art.4 Esclusioni
Art.5 Impianti in Leasing
Art.6 Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo
Art.7 Spese di demolizione e sgombero
Art.8 Deroga alla proporzionale
Art.9 Garanzia furto e atti di terzi
Art.10 Rimborso onorari periti
Art 11 Costi e spese per tecnici e consulenti

SEZIONE 4 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI INDIRETTI

Art.1 Oggetto dell'assicurazione
Art.2 Esclusioni
Art.3 Delimitazioni e detrazioni
Art.4 Determinazioni dell'indennizzo
Art.5 Pagamento dell'indennizzo
Art.6 Periodo di indennizzo
Art.7 Franchigia della sezione di riferimento

SEZIONE 5 RICORSO TERZI

Art.1 Ricorso Terzi

SEZIONE 6 GESTIONE DEI SINISTRI

Art.1 Obblighi in caso di sinistro
Art.2 Esagerazione dolosa del danno
Art.3 Procedura per la valutazione del danno
Art.4 Mandato dei periti
Art.5 Operazioni peritali
Art.6 Conservazione tracce e residui del sinistro
Art.7 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Art.8 Limite massimo dell'indennizzo
Art.9 Pagamento dell'indennizzo
Art.10 Rinuncia al diritto di surroga
Art.11 Danni precedenti
Art.12 Anticipo sulle indennità
Art.13 Tempistica di informativa sui sinistri
Art.14 Prescrizione dei sinistri
Art.15 Gestione Sinistri con Scoperto e/o Franchigia

SEZIONE 7 SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1 Partite, somme assicurate e calcolo del premio

SEZIONE 8 FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

Art.1 Franchigia/scoperto
Art.2 Limite di indennizzo

SEZIONE 1 DEFINIZIONI

ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
ANNUALITA' ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione
BROKER	Il mandatario incaricato dal contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società e cioè : Union Brokers S.r.l – Reggio Emilia
CONTRAENTE	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
COSE ASSICURATE	L'impianto fotovoltaico, comprensivo di: supporti, staffe, moduli fotovoltaici ed eventuali dispositivi meccanici (inseguitori), inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, trasformatori, sensori di irraggiamento, impianti di allarme e/o di prevenzione, opere di sostegno in genere e di recinzione.
CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE E/O ELETTRONICHE	Contratto le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva; eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione dei e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause sterne
ENTE	Il Contraente
FRANCHIGIA	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
FRANCHIGIA TEMPORALE	Periodo di tempo lavorativo che parte dal momento del sinistro durante il quale restano a carico dell'Assicurato le perdite di interruzione o riduzione di attività
GUASTI MACCHINE E/O FENOMENO ELETTRICO	Tutti i danni derivanti agli impianti da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica e/o elettrica, compresi, a titolo esemplificativo ma non limitativo, quelli derivanti da: negligenza, imperizia, incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, sollecitazioni anormali, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, corpi estranei, sovratensione elettrica, fulminazione
ATTO DI TERRORISMO	Per atto di terrorismo s'intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una qualsiasi sua parte
INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
PERIODO DI INDENNIZZO	Intervallo di tempo che inizia al momento di accadimento del sinistro e durante il quale i risultati economici dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del sinistro. Esso ha come limite il periodo massimo di indennizzo fissato in polizza e non è interrotto per effetto della scadenza, della cessazione o sospensione della polizza avvenute dopo la data del sinistro
POLIZZA	Il documento che prova l'Assicurazione
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne

SOCIETA'	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
SCOPERTO	La percentuale della somma liquidabile a termine di polizza che rimane a carico dell'assicurato.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1987 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia si conviene che, l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al riconoscimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le parti che qualora si rilevasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.)

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia – Durata del contratto

L'Assicurazione ha validità dalle ore 24:00 **del 30.06.2021 alle ore 24:00 del 31.12.2023** con possibilità

di ripetizione del servizio fino ad un massimo di ulteriori due annualità e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta, con esclusione del rinnovo tacito. La polizza verrà emessa con un rateo dal 30.06.2021 al 31.12.2021, calcolato in base al premio annuo in misura pari a metà dello stesso premio. Le parti concordano che il pagamento del premio avverrà con **frazionamento semestrale** con emissione di quietanza il **31/12 e il 30/06** di ogni anno.

A richiesta del Contraente, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 6 mesi ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria in misura pari a 1/12 del premio dell'assicurazione per ogni mese di proroga.

L'assicurazione ha validità a prescindere dal pagamento della prima rata di premio, che dovrà avvenire entro **90 (novanta) giorni** dal perfezionamento polizza. Il pagamento successivo alla prima rata è elevato a **60 (sessanta) giorni**, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Art. 3.bis – RESCINDIBILITA' ANNUALE

Le Parti si riservano la facoltà di recedere il contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 120 (centoventi) giorni prima da parte della Società Assicuratrice. Qualora in prossimità della data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni. Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Art. 4 – Recesso a seguito di sinistro: La Società ed il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 120 giorni. In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 5 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Le parti prendono e danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 "Codice degli Appalti" durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione.

La revisione verrà operata, nell'accordo delle parti, sulla base di un'istruttoria condotta tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del "Codice degli Appalti".

Nessuna variazione delle condizioni contrattuali potrà essere posta in essere ed avrà efficacia se non previo accordo scritto di entrambe le parti contrattuali.

Art.6 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, Email o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza

Art.7 – Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presunti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società

Art.8 – Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede sociale dell'Assicurato

Art.9 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione

Art.10 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni

Art.11 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art.12 - Coassicurazione e delega

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

Art.13 - Clausola Broker:

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione ed esecuzione della presente polizza alla Società UNION BROKERS S.R.L. attuale Broker incaricato ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato. La remunerazione del broker avverrà mediante trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. Nell'eventualità la gestione del presente contratto sia affidata ad un corrispondente o Coverholder del Lloyd's di Londra, si prende e si dà atto che: Ogni comunicazione effettuata al corrispondente si considererà come effettuata agli Assicuratori; Ogni comunicazione effettuata dal corrispondente si considererà come effettuata dagli Assicuratori. Ogni comunicazione effettuata al Broker mandatario dal corrispondente s'intenderà come fatta all'assicurato; Ogni comunicazione effettuata dal Broker al corrispondente si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. La Società autorizza all'incasso dei premi e/o delle somme dovute agli assicuratori il corrispondente e riconosce che i pagamenti effettuati dal Contraente/Broker al corrispondente hanno effetto liberatorio nei confronti della contraenza e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del% sul premio imponibile.

Art.14 – Assicurazione per conto di chi spetta

La copertura assicurativa è stipulata dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dall'Assicurato, né eserciteranno azione alcuna per impugnare la perizia convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall'Assicurato.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei Terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione.

La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art.15 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge

Art.16 – Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo "valore delle cose assicurate e determinazione del danno" risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI DIRETTI

Art.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso, anche se determinati da Colpa grave del Contraente e da dolo o colpa grave dei dipendenti e delle persone delle quali il Contraente debba rispondere a norma di legge.

Sono parificati ai danni materiali e diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

Art.2 – Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

- a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- b) dovuti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, conseguenti al naturale uso o funzionamento, causati dagli effetti graduali degli eventi atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del Costruttore o Fornitore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione delle cose assicurate;
- f) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- g) di natura estetica con siano connessi con danni indennizzabili;
- h) attribuibili a difetti noti al Contraente od all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- i) a parti o componenti soggetti a consumo per uso o il cui rendimento decada in conseguenza del tempo di utilizzo, salvo il caso in cui tali danni siano conseguenti ad un altro evento indennizzabile a termini di polizza;
- j) da smarrimento o ammanco;
- k) eruzioni vulcaniche, maremoto, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina;
- l) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, sequestri, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- m) verificatisi in occasione di trasmutazione del nucleo dell'atomo, di accelerazione di particelle, radiazioni, contaminazione, inquinamento, e loro conseguenze dirette o indirette, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

Art.3 – Delimitazioni

In nessun caso la Società pagherà importo superiore a quello stabilito nella scheda di polizza. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per uno o più sinistri che avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, previa detrazione dell'importo specificatamente stabilito nella scheda di polizza.

1. Relativamente ai danni causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto di un movimento tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all'avvento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della

presente garanzia, la Società non indennizzerà somma superiore al 60% della somma assicurata alla partita “impianto”.

2. Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da: uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, sovraccarico neve, la Società non indennizzerà somma superiore al 80% della somma assicurata nella partita “impianto”
3. Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da: franamento, cedimento e smottamento del terreno, strutture di sostegno, da crollo o collasso strutturale, la Società non indennizzerà somma superiore al 60% della somma assicurata nella partita “impianto”.
4. Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da: Alluvione, inondazione e allagamento la Società non indennizzerà somma superiore al 60% della somma assicurata nella partita “impianto”.

Art.4 – Esclusioni

In riferimento ai commi 3 e 4 di cui all'art. 3 – Delimitazioni della presente Sezione, la garanzia ha efficacia purché il sito dove le cose sono installate non sia stato soggetto ad alluvioni o inondazioni negli ultimi dieci anni e non deve essere adiacente a pendii franosi o soggetti a caduta massi.

Art.5 – Impianto in Leasing (d.i.c./d.i.l.)

Qualora gli impianti in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria fossero già assicurati dal Locatore, a norma della presente condizione particolare la Società garantisce i beni medesimi:

- a) Per il loro intero valore contro gli eventi garantiti dalla presente polizza e non previsti da altre eventuali assicurazioni;
- b) Per l'eccedenza a completamento del loro intero valore contro gli eventi garantiti sia dalla presente polizza che da altre eventuali assicurazioni.

Art.6 – Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per “valore a nuovo” s'intende convenzionalmente:

Il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

a parziale deroga dell'art. 9 Sezione 3 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto “valore a nuovo” alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse”
 - b) il supplemento d'indennità che, aggiunto all'importo di cui alla lettera a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”.
2. Agli effetti degli Artt. 16 sezione 2 “Assicurazione parziale” e 1907 del Codice Civile, il supplemento di indennità, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore o uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall'ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale “assicurazione a nuovo”, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) uguale o inferiore al momento del sinistro diventa nullo.
3. In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
4. Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun impianto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui all'9 Sezione 3 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.

- 5 Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite dal sinistro o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
- 6 L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda solo macchinari, attrezzature od arredamento.
- 7 Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza

Art.7 - Spese di demolizione e sgombero

Le spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie.

Il risarcimento delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti nella polizza.

Sono comprese le spese di demolizione e sgombero i residui di piante e giardini danneggiati da eventi naturali ed atmosferici.

Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del Codice Civile.

La somma garantita per le spese di cui alla presente clausola è pari al **15%** dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, aumentato, ove si rivelasse insufficiente in caso di sinistro, di una ulteriore somma come specificato alla voce "Partite/somme assicurate".

Art.8 – Deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo "valore delle cose assicurate e determinazione del danno" risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite di polizza, la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale rimarrà operativa per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

Art. 9 – Garanzia furto e atti di terzi

Limitatamente agli impianti installati al suolo l'operatività delle garanzie furto, atti vandalici e dolosi in genere (compreso atti di terrorismo e sabotaggio organizzato) è subordinata alla condizione che siano presenti le seguenti misure di sicurezza e prevenzione:

- a) l'area su cui è situata la cosa assicurata sia recintata con divisorio in rete metallica o in calcestruzzo armato o altro materiale equipollente avente altezza dal suolo di almeno metri 2,0 e le aperture sulla recinzione devono essere costituite da cancello metallico chiuso a chiave;
- b) le cose assicurate siano poste all'interno dell'area recintata ad una distanza di almeno metri 2,0 dalla struttura divisoria;
- c) tutta l'area sia continuamente monitorata da telecamere, con impianto TV a circuito chiuso, collegate con una centrale operativa di sorveglianza attiva 24 ore su 24.

Le cose assicurate si intendono installate non al suolo quando sono situate ad almeno 2,50 metri dal suolo

ART 10 - Rimborso onorari periti: risarcimento all'Assicurato dell'importo da questi versato, in conseguenza di sinistri, per gli onorari e le spese del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell'importo alla sezione 8 art. 2 "Limiti di indennizzo".

Art 11 - Costi e spese per tecnici e consulenti : gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione seguenti a sinistri, sono compresi e in aggiunta a quanto indennizzabile in base alla "Assicurazione a Valore a nuovo", come lo sono gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre, sino alla concorrenza dell'importo sezione 8 art. 2 "Limiti di indennizzo".

SEZIONE 4 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI INDIRETTI

Art.1 - Oggetto dell'Assicurazione e somma assicurata

La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla partita 3, le perdite di profitto, come esclusivamente determinate ai sensi dell'art. 4 seguente, che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro che abbia colpito le cose assicurate ai sensi della Sezione Danni materiali e diretti, nei luoghi indicati nella suddetta Sezione e nel quale l'impianto stesso è ubicato, sempre che:

- tale sinistro sia indennizzabile a termini della Sezione 3;
- l'impianto sia collegato alla rete del Gestore dei Servizi Elettrici in osservanza a quanto stabilito dal D.M. del 19/02/2007 e sue successive modifiche.

Somma assicurata danni da interruzione di esercizio

Per somma assicurata si intende l'importo ottenuto moltiplicando il prezzo di vendita al KWh contrattualizzato dal Cliente con il Gestore della rete (intendendosi inclusi eventuali incentivi previsti dalla legge) per la quantità di energia elettrica media annua prodotta ed espressa in KWh. Per gli impianti in esercizio da meno di un anno su farà riferimento alla produzione stimata di progetto dichiarata nel questionario tecnico.

Art.2 - Esclusioni

La Società non risponde delle perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile causato da:

- serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
- mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- difficoltà di ricostruzione, limitazione dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità;
- da sospensione, scadenza annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;

La Società non risponde inoltre di:

- penali o indennità dovute a terzi;
- giornate di sospensione dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualsiasi motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato;

La Società non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da:

- disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura materiali;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;

Sono inoltre escluse le perdite dovute a:

- dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità limitata;

- atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere.

Art.3 – Delimitazioni e detrazioni

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, degli importi indicati nella scheda riepilogativa

Art.4 – Determinazione dell'indennizzo

Si procede alla determinazione dell'indennizzo secondo le norme seguenti.

- a) Si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in KWh/giorno), tramite lettura del contatore relativamente agli ultimi 30 giorni antecedenti il sinistro, con l'impianto regolarmente funzionante nel caso in cui il danno avvenga nel primo anno di esercizio; nel caso in cui invece il danno avvenga a partire dal secondo anno di esercizio e sia valida la copertura, si considera la produzione di energia elettrica durante il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti il sinistro;
- b) Si verifica la produzione di energia elettrica (in KWh/giorno) che l'impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al sinistro, prima della riparazione;
- c) La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:
 - c1) il prezzo di vendita al KWh, contrattualizzato dal cliente con il Gestore della rete ad esso venduta o il prezzo fissato dal GSE (gestore dei servizi elettrici) per l'autoconsumo;
 - c2) il valore dell'incentivo erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D.M. del 19.02.07 relativo al costo energia, e sue successive modifiche;
- d) L'indennizzo complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma dei punti c1) e c2), moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto, al netto dei giorni indicati in scheda di polizza quali franchigia.

Art.5 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato solo quando l'Assicurato dimostri che il sinistro non sia stato determinato da dolo dell'Assicurato medesimo o del Contraente

Art.6 – Periodo di indennizzo

Per ogni sinistro il periodo d'indennizzo inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate, ma comunque non oltre la durata massima di 90 (novanta) giorni.

Art.7 – Franchigia

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia temporale di 3 giorni con il minimo precisato nella scheda.

Condizioni Particolari SEZIONE 4 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI INDIRETTI

Art. 8.1 — Impedimento alla ripresa per ordine delle autorità civili

A parziale deroga dell'Art. 2 - Esclusioni, qualora esclusivamente in conseguenza di un sinistro indennizzabile ai sensi delle Norme che regolano l'assicurazione dei Danni Diretti che abbia colpito le cose assicurate si verifica impedimento, anche parziale, allo svolgimento dell'attività o alla ripresa della stessa imposto dall'Autorità, la Compagnia ne indennizza le perdite che possono derivare all'Assicurato da interruzione o riduzione dell'attività dichiarata entro il limite indicato in Scheda di Polizza. Ai fini della presente estensione di garanzia in ogni caso sono escluse le perdite conseguenti ad un sinistro, anche se indennizzabile a termini delle Norme che regolano l'assicurazione dei Danni Diretti o delle Norme che regolano l'Assicurazione dei danni Indiretti, verificatosi in occasione di atti di terrorismo.

La presente estensione di garanzia è prestata, per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione, entro il limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.

Art. 8.2 — Impedimento alla ripresa per difficoltà di accesso o di uscita

Se, in conseguenza di un sinistro causato da uno degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione di cui alle Norme che regolano l'assicurazione dei Danni Diretti, che abbia colpito proprietà non occupate dall'Assicurato, né sotto il suo controllo, ma vicine alle ubicazioni assicurate entro un limite territoriale pari ad 2 km, si verifica impedimento di accesso o di uscita a queste ultime, anche per ordine dell'Autorità, le eventuali perdite che possono derivare all'Assicurato da interruzione o riduzione dell'attività dichiarata sono indennizzabili, a termini delle Norme che regolano l'assicurazione dei Danni Indiretti, entro il limite indicato nella Scheda di Polizza.

Ai fini della presente estensione di garanzia in ogni caso sono escluse le perdite e le spese conseguenti ad un sinistro, anche se indennizzabile a termini delle Norme che regolano l'assicurazione dei Danni Diretti o delle Norme che regolano l'Assicurazione dei danni Indiretti, verificatosi in occasione di atti di terrorismo.

Art. 8.3 — Prolungamento del periodo di inattività

A parziale deroga dell'Art. 2 - Esclusioni, la Compagnia risponde anche delle perdite e delle spese conseguenti a prolungamento dell'inattività o sospensione di esercizio causati esclusivamente da difficoltà di ricostruzione o di rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali (a titolo esemplificativo ma non limitativo): regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiale.

La presente estensione viene concessa entro i limiti indicati nella Scheda di Polizza.

art. 8.4 — Dipendenza da fornitori

Qualora uno degli insediamenti dei fornitori abituali dell'Assicurato (verificabili dai libri contabili dello stesso) - esclusi gli Enti Pubblici fornitori di energia elettrica, termica, di acqua o gas - sia colpito da un sinistro causato da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, indennizzabile a termini delle Norme che regolano l'assicurazione dei Danni Diretti e tale sinistro causi un'interruzione di attività dello stabilimento stesso, il conseguente danno materiale sarà considerato come danno alle cose assicurate e le eventuali perdite che potranno derivare all'Assicurato per interruzione o intralcio dell'attività dichiarata saranno indennizzate ai sensi delle condizioni tutte previste dalle Norme che regolano l'assicurazione dei Danni Indiretti.

La presente estensione di garanzia è operante per fornitori diretti dell'Assicurato e sempreché detti insediamenti dei fornitori siano ubicati entro i confini dello Stato italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Ai fini della presente estensione di garanzia in ogni caso sono escluse le perdite e le spese conseguenti ad un sinistro, anche se indennizzabile a termini delle Norme che regolano l'assicurazione dei Danni Diretti o delle Norme che regolano l'Assicurazione dei danni Indiretti, verificatosi in occasione di atti di terrorismo.

Art. 8.5 — Dipendenza da clienti

Qualora uno degli insediamenti dei clienti abituali dell'Assicurato (verificabili dai libri contabili dello stesso) sia colpito da sinistro causato da incendio, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, loro parti o cose trasportate, indennizzabile a termini delle Norme che regolano l'assicurazione dei Danni Diretti e tale sinistro causi interruzione o riduzione all'attività che si svolge nello stabilimento stesso, il relativo danno è considerato come danno alle cose assicurate e le eventuali perdite che possono derivare all'Assicurato da conseguente interruzione o riduzione dell'attività dichiarata saranno indennizzate ai sensi delle condizioni tutte previste dalle Norme che regolano l'assicurazione dei Danni Indiretti.

La presente estensione di garanzia è operante per clienti diretti dell'Assicurato e sempreché detti insediamenti dei clienti siano ubicati entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Ai fini della presente estensione di garanzia in ogni caso sono escluse le perdite e le spese conseguenti ad un sinistro, anche se indennizzabile a termini delle Norme che regolano l'assicurazione dei Danni Diretti o delle Norme che regolano l'Assicurazione dei danni Indiretti, verificatosi in occasione di atti di terrorismo.

La presente estensione di garanzia è prestata, per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione, entro il limite indicato nella Scheda di Polizza.

Art. 8.6 — Forniture pubbliche di energia, acqua, gas

La presente estensione è prestata, ai sensi ed alle condizioni tutte previste dal presente contratto, per l'interruzione o la riduzione dell'attività assicurata conseguente ad un sinistro causato da uno degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione a termini delle Norme che regolano l'assicurazione dei Danni Diretti, a qualunque impianto di produzione o distribuzione di pubblico servizio (energia-acqua-gas) utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento della propria attività e situato entro 5 km. dal luogo indicato nella polizza, che comporti mancata erogazione da parte dell'Ente Pubblico di energia elettrica, termica, di acqua, o gas entro il limite indicato nella Scheda di Polizza.

Ai fini della presente estensione di garanzia in ogni caso sono escluse le perdite e le spese conseguenti ad un sinistro, anche se indennizzabile a termini delle Norme che regolano l'assicurazione dei Danni Diretti o delle Norme che regolano l'Assicurazione dei danni Indiretti, verificatosi in occasione di atti di terrorismo.

La presente estensione è prestata entro il limite indicato nella Scheda di Polizza.

SEZIONE 5 - RICORSO TERZI**Art. 1 - Ricorso Terzi**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza riportata alla partita 3 della Sezione 7 art. 1, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o locatari da evento indennizzabile a termini di polizza. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi i legali rappresentanti.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo indicato alla partita di polizza.

SEZIONE 6 - GESTIONE DEI SINISTRI

Art.1 - Obblighi in caso di sinistro:

In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro nove giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare, nei quindici giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) presentare uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro un mese dalla data del sinistro.

Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

Art.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Art.4 - Mandato dei Periti:

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti della clausola "Obblighi in caso di sinistro"
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri previsti nella clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art.5 - Operazioni peritali

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.

Art.6 – Conservazione tracce e residui del sinistro

A parziale modifica di quanto disposto dalle norme che regolano l'assicurazione, si stabilisce che :

- l'Assicurato, dopo aver denunciato il sinistro alla Compagnia assicuratrice, potrà modificare lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività, senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto di risarcimento dei danni;

l'Assicurato è obbligato a conservare le tracce ed i residui del sinistro non oltre 30 giorni dalla denuncia del sinistro

Art.7 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

L'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro; é ottenuta secondo i seguenti:

si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore del residuo delle cose danneggiate; nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Eriario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

Art.8 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art.9 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento **dell'indennizzo entro 30 giorni**, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il sinistro non sia stato determinato da dolo dell'Assicurato medesimo o del Contraente

Art.10 - Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti di Società consociate, collegate, controllate, fornitori, clienti e persone di cui devono rispondere l'Assicurato e/o il Contraente salvo il caso di dolo.

Rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatari dei conduttori e subconduttori salvo il caso di dolo.

Art.11 - Danni precedenti

la mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

Art.12 - Anticipo sulle indennità

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno **€ 50.000,00**.

La Società adempirà all'obbligazione entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 14 - Tempistica di informativa sui sinistri

Entro **15 (quindici) giorni** lavorativi dalla relativa richiesta del contraente tramite il Broker, l'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in uno formato di standard digitale aperto (es. RTF e PDF) tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento,
- la tipologia di rischio assicurato (ad esempio, ramo assicurativo);
- la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto);

l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

- a) sinistro agli atti, senza seguito;
- b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____;
- c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.]:

l'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

Art. 15 - Prescrizione dei sinistri: fermo quanto indicato dal 2952, 2° comma del c.c. le parti concordano che l'interruzione della prescrizione, da comunicare alla Compagnia Assicuratrice, a cura del Contraente o Brokers delegato, oltre che per raccomandata, può essere assolta con fax e/o con posta elettronica .fermo il principio di consentire la prova della data del ricevimento.

Per la messa in mora della società assicuratrice, sono valide anche le comunicazioni, fermo il principio della prova della data di ricevimento, che il contraente o il broker delegato fa con i periti incaricati dalla compagnia di assicurazione, per la istruttoria della valutazione e liquidazione del sinistro.

Art. 16 - Gestione Sinistri con Scoperto e/o Franchigia

La Società si impegna a gestire tutti i sinistri compresi quelli rientranti nelle Franchigie e/o Scoperti contrattuali.

SEZIONE 7 SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO**Art.1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio**

PARTITA	DESCRIZIONE	SOMMA ASSICURATA	TASSO ANNUO LORDO
1	Danni diretti	€ 54.900,00	
2	Danni indiretti	€ 12.170,72	
3	Ricorso Terzi	€ 500.000,00	
4	Spese di demolizione e sgombero (in aggiunta a quanto previsto all'art. 7 della Sezione 3)	€ 20.000,00	

PREMIO LORDO ANNUO: €.....

ALLEGATO QUESTIONARIO CON DATI TECNICI DELL' IMPIANTO

SEZIONE 8 FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO**Art. 1 – Franchigia/Scoperto**

GARANZIA	FRANCHIGIA / SCOPERTO
FURTO E RAPINA	10% CON IL MINIMO DI € 1.000,00
SCIOPERI, TUMULTI E SOMMOSSE POPOLARI, ATTI VANDALICI E DOLOSI	10% CON IL MINIMO DI € 1.000,00
ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO	10% CON IL MINIMO DI € 500,00
EVENTI ATMOSFERICI	10% CON IL MINIMO DI € 1.500,00
TERREMOTO	10% CON IL MINIMO DI € 1.000,00
INONDAZIONI – ALLUVIONI - ALLAGAMENTI	10% CON IL MINIMO DI € 1.000,00
CEDIMENTO DEL TERRENO O DELLE BASI DI APPOGGIO	10% CON IL MINIMO DI € 1.000,00
GUASTO ALLE MACCHINE E/O FENOMENO ELETTRICO	10% CON IL MINIMO DI € 500,00
OGNI ALTRA CAUSA	5% CON IL MINIMO DI € 500,00
DANNI INDIRETTI	3 GIORNI CON IL MINIMO DI
RICORSO TERZI	€ 300,00

Art. 2 – Limiti di indennizzo

GARANZIA	LIMITE INDENNIZZO
FURTO E RAPINA	50% DELLA SOMMA ASSICURATA
SCIOPERI, TUMULTI E SOMMOSSE POPOLARI, ATTI VANDALICI E DOLOSI	80% DELLA SOMMA ASSICURATA
ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO	50% DELLA SOMMA ASSICURATA
EVENTI ATMOSFERICI	80% DELLA SOMMA ASSICURATA
TERREMOTO	60% DELLA SOMMA ASSICURATA
INONDAZIONI – ALLUVIONI - ALLAGAMENTI	60% DELLA SOMMA ASSICURATA
CEDIMENTO DEL TERRENO O DELLE BASI DI APPOGGIO	60% DELLA SOMMA ASSICURATA
GUASTO ALLE MACCHINE E/O FENOMENO ELETTRICO	60% DELLA SOMMA ASSICURATA
OGNI ALTRA CAUSA	100% DELLA SOMMA ASSICURATA
DANNI INDIRETTI	VEDI LA SOMMA ASSICURATA
RICORSO TERZI	VEDI LA SOMMA ASSICURATA SE RICHIAMATA
COSTI E SPESE PER TECNICI E CONSULENTI	50.000 € per sinistro 100.000 € per anno assicurativo
RIMBORSO ONORARI E SPESE PERITI	5% del danno max 5.000,00 per sinistro
Periodo d'indennizzo danni indiretti	Massimo 6 mesi

Condizioni speciali relative ai danni indiretti e relativi limiti di indennizzo:

Condizione speciale	Limiti di indennizzo per evento ed annualità
Impedimento alla ripresa per ordine delle autorità civili	6 settimane
Impedimento alla ripresa per difficoltà di accesso o di uscita	6 settimane
Prolungamento del periodo di inattività	6 settimane
Dipendenza da fornitori	€ 750.000
Dipendenza da clienti	€ 750.000
Forniture pubbliche di energia, acqua e gas	6 settimane